



COMUNE DI CONCO
Provincia di Vicenza

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2011

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Ambito di applicazione
- Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali della videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 – Titolare del trattamento dei dati (notificazione)
- Art. 6 – Responsabile
- Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo della centrale operativa
- Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione del sistema di videosorveglianza
- Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 – Obblighi degli operatori
- Art. 12 – Accertamento di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 14 – Diritti dell'interessato

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Art. 15 – Sicurezza dei dati
- Art. 16 – Il deposito dei rifiuti
- Art. 17 – Istituti scolastici
- Art. 18 – Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 19 – Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 20 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Art. 21 – Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 22 – Tutela amministrativa

CAPO V - MODIFICHE

- Art. 23 – Modifiche regolamentari

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 – Norme finali
- Art. 25 – Norma di rinvio
- Art. 26 – Pubblicità del regolamento
- Art. 27 – Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Conco tramite l'Ufficio di Polizia Locale e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del 08.02.2005, circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 08.08.2010.
4. Le finalità istituzionali dell'impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Conco, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla Legge Regionale sulla Polizia Locale 9 agosto 1988 n. 40 (BUR n. 47/1988), alla necessità di prevenzione degli atti di vandalismo come misura rafforzativa dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, così definite dal Decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
 - a. Garantire maggiore sicurezza ai cittadini (anziani, giovani e bambini), rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e consentendo l'intervento degli operatori;
 - b. Tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11;
 - c. Tutelare il patrimonio pubblico da atti di vandalismo e da illecite intrusioni;
 - d. Controllare determinate aree del territorio comunale, nelle quali sono stati consumati atti illeciti a danno della cittadinanza;
 - e. Monitorare il traffico veicolare:
 - rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
 - individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
 - rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - f. Strumento di ausilio alle forze di Polizia Locale per l'intervento tempestivo nelle situazioni di pericolo per la sicurezza della cittadinanza;

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la postazione di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto/locomozione che transitano nell'area interessata;

- b. Per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c. Per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d. Per “**titolare**”, l’Ente Comune di Conco, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. Per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f. Per “**indicati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g. Per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h. Per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. Per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. Per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. Per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l. Per “**centrale operativa e/o di controllo**”, il complesso degli uffici siti nella sede municipale ove sono installati/dislocati il server e la workstation;
- m. Per “**server**”, apparecchiatura ad uso esclusivo/dedicato del sistema di videosorveglianza, ove vengono registrate le immagini ricevute dalle singole unità di ripresa;
- n. Per “**workstation**” postazione collegata tramite cavo al server, posta all’interno dell’Ufficio di Polizia Locale specifica per la visualizzazione delle immagini in real-time nonché per l’eventuale estrapolazione di immagini registrate;
- o. Per “**unità di ripresa**”, la singola apparecchiatura: telecamera.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto della videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Conco e collegato alla postazione di controllo presso l’Ufficio di Polizia Locale;
2. L’individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, ai sensi del D. L. n. 11 del 2009 convertito in L. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale, e nell’individuare le aree da assoggettare alla videosorveglianza, il Comune deve tener conto:
 - a. Del rispetto dei principi di finalità, pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti;
 - b. Delle norme dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) che vietano l’installazione di sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro;
 - c. Del rispetto dei principi di correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
 - d. Del rispetto del principio del bilanciamento degli interessi, contemperando l’esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico con il diritto di protezione dei dati personali attraverso il rispetto della

- dignità, dell'immagine e del principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini;
- e. Del principio di laicità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati e dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti;
 - f. Del rispetto dei principi di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;
 - g. Della conformazione delle aree in relazione alla predisposizione o perpetrazione di delitti, reati od atti vandalici in genere, avvenuti in dette aree o comunque, alla potenzialità delle stesse di divenire scenario di comportamenti delittuosi.

Art. 4

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali della videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza;
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni di cui all'art. 1 c. 4 del presente regolamento, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti e loro successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
 - a. A prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - b. A tutelare gli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c. Al controllo di determinate aree;
 - d. Al monitoraggio del traffico;
 - e. Tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani ed anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - f. Identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
 - g. La protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - h. La rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - i. L'acquisizione di prove.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
5. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni al Codice della Strada.
6. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e la modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5

Titolare del trattamento dei dati (notificazione)

1. Il Comune di Conco nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente regolamento all'autorità garante per la protezione dei dati personali successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 6

Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale in servizio, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3 lett. e), che assume tutti gli atti e le disposizioni necessarie al fine di rendere operative le disposizioni qui riportate. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile ed agli incaricati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il responsabile del materiale trattamento, unico incaricato, deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare.
6. Il responsabile, e in sua assenza gli incaricati delegati, custodisce le chiavi per l'accesso ai locali alle postazioni di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione di eventuali registrazioni, nonché le password per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7

Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo della centrale operativa

1. L'accesso alle postazioni di controllo è consentito solamente al Responsabile della Polizia Locale ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti.
4. La designazione di eventuali incaricati esterni non dipendenti dell'ente può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento.
5. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

6. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8

Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione del sistema di videosorveglianza

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, nella sua funzione di responsabile della gestione e del trattamento dei dati, può designare e nominare un numero di incaricati sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza;
2. La designazione e degli incaricati deve avvenire solo nell'ambito degli operatori di Polizia Locale o responsabili dell'ufficio CED del Comune di Conco;
3. Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle postazioni di controllo ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 9

Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, ed eventualmente agli incaricati come indicato nell'articolo precedente;
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema;
3. Gli incaricati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati raccolti dovranno essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;

- e. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 1 , comma 4, lett. e, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate nel territorio comunale, in corrispondenza delle principali piazze, e altri siti stabiliti dalla giunta comunale;
 4. Le telecamere di cui al precedente comma 3 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune telecamere sono dotate di brandeggio e di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo dell'Ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
 5. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring (sovrascrizione) dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare. Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 11

Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al

precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al responsabile.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Conco in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: ***“Comune di Conco - Area videosorvegliata - La registrazione è effettuata dal Comando di Polizia Locale per fini di sicurezza e tutela del patrimonio - Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)”*** come indicato nel successivo comma 3.
2. Il Comune di Conco nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
3. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1, al provvedimento dell'8 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- a. dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b. dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

- c. potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In ogni caso il titolare del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche verbalmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta, ha diritto:
 - a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice). La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del

Codice). In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 15

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9. Alla centrale di controllo dell'Ufficio di Polizia Locale, può accedere, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale e personale responsabile dell'ufficio CED del Comune di Conco, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2. La centrale di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed presso la sede municipale:
 - a. la sala ove è ubicato il server non è in alcun modo accessibile al pubblico;
 - b. la workstation è installata presso l'Ufficio di Polizia Locale che è mantenuto sempre con la porta chiusa/socchiusa in presenza del Responsabile e/o incaricato designato alla visione dei monitor della workstation, mentre l'ufficio sarà chiuso a chiave in assenza di dette persone;
3. Il server e la workstation sono dotate di codice utente/identificazione IP e password distinte al fine di impedire l'accesso alle registrazioni e la visione delle stesse nel caso remoto di forzatura di tutte le porte e conseguente intrusione di estranei.
4. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
5. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice). Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
6. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

- d. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e. qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
7. A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
 8. Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.
 9. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Articolo 16

Il deposito dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 17

Istituti scolastici

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 18 **Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a. distrutti;
 - b. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto/servizio attivato.
 - c. ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 19 **Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche la libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 08.04.2010 (G.U. n. 99 del 29.04.2010)

a. Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela. Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

b. Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

c. Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione

è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione. La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento. Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati. Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico.

d. Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (*art.11, comma 1°, lett.b), del Codice*). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono

abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia. Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art. 20

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 21

Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Conco a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 c. 2, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 per finalità di difesa a sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22

Tutela amministrativa

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V MODIFICHE

Art. 23 Modifiche regolamentari

1. Compete alla Giunta Comunale l'eventuale assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.
2. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

Art.25 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 26 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune

Art. 27 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio Online ed entrerà in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.